

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1026/2014 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2014**

**che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, <sup>(1)</sup> quale modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 2 bis e 2 ter,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco dei paesi beneficiari del regime di importazioni dell'UE in esenzione da dazi e contingenti è stabilito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 (il «regolamento sull'accesso al mercato»).
- (2) I negoziati sull'accordo di partenariato economico («l'accordo») tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, si sono conclusi in data 23 novembre 2007.
- (3) Il Botswana, il Camerun, la Costa d'Avorio, le Figi, il Ghana, il Kenya, la Namibia e lo Swaziland non avevano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1528/2007, in particolare della lettera b), l'allegato I di tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 527/2013. Tali paesi non sono più coperti dal regime di accesso al mercato consentito dal regolamento (CE) n. 1528/2007 a decorrere dal 1° ottobre 2014.
- (4) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 2 bis e 2 ter del regolamento (CE) n. 1528/2007 per modificare l'allegato I di tale regolamento, reinserendovi quei paesi che sono stati esclusi a norma del regolamento (UE) n. 527/2013 non appena tali paesi abbiano adottato le misure necessarie per la ratifica dei rispettivi accordi.
- (5) Le Figi hanno adottato le misure necessarie per la ratifica del relativo accordo e hanno informato in tal senso il depositario dell'accordo in data 17 luglio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Reinserimento di un paese nell'allegato I**

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 sono inseriti i seguenti paesi:

la Repubblica di Figi.

<sup>(1)</sup> GUL 348 del 31.12.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GUL 165 del 18.6.2013, pag. 59.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---